

IVA

di **ALBERTO BRANCHETTI****Cessioni di beni mobili "estero su estero"**

Implicazioni Iva e contabili per le imprese italiane, dalla fase di acquisto alla vendita. Analisi dell'art. 7-bis D.P.R. 633/1972 e le implicazioni per le operazioni internazionali.

Le operazioni commerciali che si svolgono interamente al di fuori del territorio italiano, definite *"estero su estero"*, presentano peculiarità specifiche in materia di Iva. In particolare, sorge spesso il dubbio se, in questi casi, sia applicabile il meccanismo del **reverse charge**, disciplinato dall'art. 17 D.P.R. 633/1972.

L'art. 17 D.P.R. 633/1972 disciplina il debitore d'imposta e il meccanismo del reverse charge, ma è fondamentale comprendere quando queste disposizioni non si applicano alle operazioni *"estero su estero"*. In particolare, il comma 2 stabilisce che il reverse charge si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi *"effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti verso soggetti passivi italiani"*. Pertanto, il presupposto fondamentale per l'applicazione di questo meccanismo è la territorialità dell'operazione, ovvero il fatto che la cessione o la prestazione si svolga in Italia.

La chiave per le operazioni internazionali "estero su estero" - L'art. 7-bis D.P.R. 633/1972 è la norma cardine per comprendere il trattamento Iva delle operazioni *"estero su estero"*. Questo articolo stabilisce che le cessioni di beni che *"non sono mai stati presenti nel territorio italiano"* sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva italiana. Le cessioni di beni sono territorialmente rilevanti in Italia solo se i beni *"esistono nel territorio dello Stato"* e, quindi, la presenza fisica del bene è elemento determinante per l'applicazione dell'Iva italiana.

Esempio pratico - Si ipotizzi un'azienda italiana che acquista un'autovettura nel Regno Unito e la rivende immediatamente a un cliente locale *"soggetto passivo in UK o simile"*, senza mai immatricolare il veicolo in Italia. In questo caso, l'operazione è interamente svolta nel Regno Unito e non ha alcun collegamento territoriale con l'Italia (art. 7-bis D.P.R. 633/1972).

Documentazione e registrazioni della fase di acquisto e successiva rivendita**Fase di acquisto:**

- registrazione invoice UK in contabilità generale senza transito nei registri Iva (Co.Ge.);
- nessuna autofattura ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972 (ex. art. 7-bis D.P.R. 633/1972).

Fase di successiva rivendita sempre in UK a cliente soggetto passivo nel Regno Unito:

- fattura. La fattura emessa da ITA per la vendita dell'autovettura dovrà riportare il codice natura N2.1, indicando esplicitamente che l'operazione è *"non soggetta"* ai sensi dell'art. 7-bis;
- registrazioni. L'operazione dovrà essere registrata nel registro delle fatture emesse, nel rigo VP2 della liquidazione periodica Iva e nell'apposito rigo della dichiarazione annuale Iva (rigo VE34). Se non si emette fattura elettronica, sarà necessario comunicare l'operazione nell'esterometro.